

Aggiornamento normativo

n. 362 / 2020

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

6 MONTHS
OF AWARDS

I. Normativa europea

- ✓ **BREXIT:** le ESA evidenziano il cambio di *status* delle transazioni STS
- ✓ **BREXIT:** l'EBA informa i clienti delle istituzioni finanziarie del Regno Unito della scadenza del periodo transitorio
- ✓ **BRRD II:** pubblicata una nuova circolare interpretativa della Commissione
- ✓ **CRR II:** pubblicata la bozza di RTS relativi al trattamento di alcune posizioni nell'ambito del quadro FRTB
- ✓ **MORATORIE SUI FINANZIAMENTI:** l'EBA comunica la riattivazione e l'aggiornamento delle proprie linee guida
- ✓ **REGOLAMENTO BENCHMARK:** pubblicati sulla Gazzetta UE tre regolamenti
- ✓ **REQUISITI PRUDENZIALI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO:** pubblicata una rettifica del Regolamento (UE) 2019/2033
- ✓ **VIGILANZA PRUDENZIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO:** pubblicata una rettifica della Direttiva (UE) 2019/2034

II. Normativa italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche al Regolamento del mercato SeDeX
- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche al Regolamento del mercato ExtraMOT
- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche al Regolamento del mercato EuroTLX
- ✓ **RISCHI DI LIQUIDITÀ:** pubblicato un avviso della Consob
- ✓ **VIGILANZA TRANSFRONTALIERA:** firmato un MOU tra la Consob e la CFTC (USA)

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **INFORMATIVA DI CARATTERE NON FINANZIARIO:** in consultazione un *Advice* dell'EIOPA

IV. Normativa italiana

- ✓ **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI:** in consultazione le modifiche al Regolamento IVASS n. 43
- ✓ **TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO:** in consultazione lo Schema di Provvedimento di modifica al Regolamento ISVAP n. 14/2008

[Emittenti quotati](#)

V. Normativa italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati

I. Normativa europea

✓ BREXIT: LE ESA EVIDENZIANO IL CAMBIO DI STATUS DELLE TRANSAZIONI STS

In data 7 dicembre 2020, le ESA hanno pubblicato un [comunicato](#) per evidenziare l'impatto del cambiamento di *status* delle operazioni di cartolarizzazione "Semplici, Trasparenti e Standardizzate" (STS) dopo la fine del periodo transitorio (31 dicembre 2020).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento Cartolarizzazioni), perché un'operazione sia qualificabile come cartolarizzazione STS, i cedenti, i promotori e i veicoli di cartolarizzazione devono essere stabiliti nell'Unione. Di conseguenza, laddove una delle parti coinvolte sia stabilita nel Regno Unito alla data di scadenza del periodo transitorio di cui sopra, le cartolarizzazioni attualmente qualificate come STS perderanno tale *status* e, di conseguenza, il trattamento preferenziale che interessa tali cartolarizzazioni non potrà più essere applicato.

Le ESA invitano gli investitori istituzionali a valutare l'impatto di tale circostanza sugli investimenti e sulla documentazione contabile prima del 31 dicembre 2020.

✓ BREXIT: L'EBA INFORMA I CLIENTI DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE DEL REGNO UNITO DELLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO

In data 8 dicembre 2020, l'EBA ha pubblicato un proprio [comunicato](#) in merito alla cessazione del periodo transitorio di applicazione della normativa europea a istituzioni finanziarie del Regno Unito, le quali dovranno ottenere le dovute autorizzazioni per continuare a prestare i propri servizi e attività nell'Unione e implementare adeguati *contingency plans* qualora il processo autorizzativo non sia concluso entro il 1 gennaio 2020.

In particolare, dopo la scadenza del periodo transitorio:

- i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione dovranno fornire maggiori informazioni con riferimento ai pagamenti transfrontalieri tra Unione Europea e Regno Unito, rispetto ai pagamenti interni all'Unione. Di conseguenza il consumatore potrebbe dover fornire ulteriori dati personali rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
- i consumatori nell'Unione potranno mantenere, in seguito alla scadenza del periodo transitorio, i loro conti correnti bancari presso istituzioni finanziarie britanniche. Tuttavia, i consumatori devono considerare quanto segue:
 - (a). se il conto bancario del consumatore è detenuto presso un ente autorizzato nel Regno Unito o presso una *branch* (di un ente UE) stabilito nel Regno Unito, si applicheranno le norme sulla

protezione dei depositi applicabili nel Regno Unito, che possono essere diverse da quelle applicabili ai conti bancari detenuti nell'UE;

- (b). se il conto bancario è detenuto presso una *branch* (di un ente del Regno Unito) stabilita in uno Stato Membro, il conto non sarà più coperto dal sistema di garanzia dei depositi del Regno Unito.

L'EBA ha inoltre richiesto alle istituzioni finanziarie interessate dalla Brexit, e in particolare a quelle che prestano servizi finanziari nell'Unione, di informare adeguatamente i clienti-consumatori circa la disponibilità e la continuità dei servizi e, ove se ne pianifichi la cessazione, di fornire un'informativa sull'impatto della stessa e sulle modalità di esercizio dei relativi diritti.

✓ **BRRD II: PUBBLICATA UNA NUOVA CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE**

In data 2 dicembre 2020, la Commissione ha pubblicato una [circolare interpretativa](#), con la quale chiarisce la portata di alcune disposizioni di cui alla Direttiva 2019/879/UE (BRRD II) in materia di risoluzione delle crisi bancarie e al Regolamento (UE) 877/2019 (SRMR).

In particolare, per quanto riguarda la BRRD II, la Commissione fornisce chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- definizioni contenute nella BRRD II;
- potere di vietare alcune distribuzioni ai sensi dell'art. 16*bis* della BRRD II;
- pianificazione della risoluzione;
- procedure di insolvenza per enti ed entità non soggette ad un'azione di risoluzione;
- potere di sospendere gli obblighi di pagamento e di consegna ai sensi degli artt. 33*bis* e 69 della BRRD II;
- vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate;
- requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- riconoscimento contrattuale del *bail-in*;
- svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili;
- riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione;
- altre disposizioni della BRRD II.

La circolare chiarisce inoltre alcune previsioni di cui all'SRMR, con specifico riguardo ad alcune interazioni del Regolamento con la BRRD II e ad alcuni poteri del Comitato di Risoluzione Unico.

✓ **CRR II: PUBBLICATA LA BOZZA DI RTS RELATIVI AL TRATTAMENTO DI ALCUNE POSIZIONI NELL'AMBITO DEL QUADRO FRTB**

In data 3 dicembre 2020, l'EBA ha pubblicato la [bozza](#) definitiva del progetto di norme tecniche di regolazione (RTS) per specificare in che modo gli enti

devono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui all'articolo 325 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

✓ MORATORIE SUI FINANZIAMENTI: L'EBA COMUNICA LA RIATTIVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE LINEE GUIDA

In data 2 dicembre 2020, l'EBA ha reso noto di aver ripristinato fino al 31 marzo 2021 le [linee guida](#) riguardanti il trattamento delle moratorie sui finanziamenti, di natura legislativa e non legislativa

Nell'ambito della riattivazione delle proprie Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative, l'EBA ha introdotto ulteriori salvaguardie contro il rischio di un aumento indebito delle perdite non riconosciute nel bilancio degli enti creditizi. In particolare, sono stati introdotti due nuovi vincoli per garantire che il supporto fornito dalle moratorie sia limitato a colmare le carenze di liquidità innescate dai nuovi *lockdown* e che non vi siano alcun vincolo operativo alla continua disponibilità di credito:

- solo i prestiti sospesi, posticipati o ridotti in base a moratorie generali di pagamento non superiori a 9 mesi complessivi, comprese le sospensioni di pagamento precedentemente concesse, possono beneficiare dell'applicazione delle Linee Guida;
- gli enti creditizi sono tenuti a documentare alla propria autorità di vigilanza i propri piani di valutazione che le esposizioni soggette a moratorie generali di pagamento non divengano inadempienze probabili.

✓ REGOLAMENTO BENCHMARK: PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UE TRE REGOLAMENTI

In data 3 dicembre 2020, sono stati pubblicati sulla [Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#) tre regolamenti che integrano il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (Regolamento Benchmark).

In particolare, sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1816, che integra il Regolamento Benchmark per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di *governance* si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato;
- Regolamento delegato (UE) 2020/1817, che integra il Regolamento Benchmark per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di *governance* si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento;

- Regolamento delegato (UE) 2020/1818, che integra il Regolamento Benchmark per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

I regolamenti entreranno in vigore il 23 dicembre 2020.

- ✓ REQUISITI PRUDENZIALI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO: PUBBLICATA UNA RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2033

In data 2 dicembre 2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, una [rettifica](#) del regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

- ✓ VIGILANZA PRUDENZIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO: PUBBLICATA UNA RETTIFICA DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2034

In data 2 dicembre 2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, una [rettifica](#) della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

II. Normativa italiana

- ✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO SEDEX

In data 4 dicembre 2020, Borsa Italiana, con [Avviso n. 31992](#), ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento del mercato SeDeX.

In particolare, le modifiche riguardano:

- le condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari;
- l'attività sottostante; e
- gli obblighi di quotazione degli strumenti finanziari.

Le modifiche entreranno in vigore il 21 dicembre 2020.

- ✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EXTRAMOT

In data 4 dicembre 2020, Borsa Italiana, con [Avviso n. 31993](#), ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento del mercato ExtraMOT.

In particolare, le modifiche hanno ad oggetto la disciplina dei requisiti d'ammissione degli strumenti finanziari al mercato ExtraMOT e prevedono che tale ammissione possa avvenire solo su iniziativa di Borsa Italiana e dell'emittente. Inoltre, con riferimento all'ammissione di strumenti finanziari emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, si specifica che per le obbligazioni bancarie, originariamente e/o prevalentemente collocate presso la clientela della banca, la richiesta di ammissione può essere fatta solo al mercato EuroTLX gestito da Borsa Italiana.

Le modifiche entreranno in vigore il 4 gennaio 2021.

✓ **BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO EUROTLX**

In data 4 dicembre 2020, Borsa Italiana, con [Avviso n. 31994](#), ha pubblicato alcune modifiche al Regolamento del mercato EuroTLX.

In particolare, alcune modifiche riguardano il solo segmento Cert-X – ed entreranno in vigore dal 21 dicembre 2020 – mentre altre modifiche riguardano tutti i segmenti di EuroTLX con riferimento a:

- Obblighi di quotazione del Liquidity Provider - in vigore dal 21 dicembre 2020 e dal 4 gennaio 2021;
- Disciplina del c.d. “sell only” - in vigore dal 21 dicembre 2020;
- Esclusione dell’operatività su strumenti finanziari del Liquidity Provider - in vigore dal 21 dicembre 2020;
- Gestione errori - in vigore dal 4 gennaio 2021;
- Requisiti di ammissione - in vigore dal 4 gennaio 2021.

✓ **RISCHI DI LIQUIDITÀ: PUBBLICATO UN AVVISO DELLA CONSOB**

In data 30 novembre 2020, la Consob, con proprio [Avviso](#), ha reso noto che intende dare attuazione nel corso della propria attività di vigilanza alla Raccomandazione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS) del 25 maggio 2020 sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2020.

In particolare, la Raccomandazione contiene quattro diverse raccomandazioni - ciascuna indirizza a differenti autorità a seconda dello specifico obiettivo che intende perseguire - adottate per far fronte ai rischi di liquidità determinati dagli impatti economici e finanziari della pandemia da Covid-19.

✓ **VIGILANZA TRANSFRONTALIERA: FIRMATO UN MOU TRA LA CONSOB E LA CFTC (USA)**

In data 30 novembre 2020, la Consob, con proprio [Avviso](#), ha reso noto di aver stipulato con la *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) un *Memorandum of Understanding* (MOU) per la cooperazione e lo scambio di informazioni nella supervisione e nella vigilanza sulle imprese regolamentate che operano su base transfrontaliera in Italia e negli Stati Uniti.

In particolare, il MOU definisce un *framework* per la cooperazione tra le Autorità di vigilanza, per la condivisione di informazioni e, inoltre, stabilisce procedure per le ispezioni in loco.

Imprese di assicurazione

I. Normativa europea

- ✓ INFORMATIVA DI CARATTERE NON FINANZIARIO: IN CONSULTAZIONE UN ADVICE DELL'EIOPA

In data 30 novembre 2020, l'EIOPA ha posto in consultazione un [Advice](#) in materia di dati sulle attività economiche considerate ecosostenibili che le imprese di assicurazione e riassicurazione sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) in materia di trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 12 gennaio 2021.

II. Normativa italiana

- ✓ SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 43

In data 2 dicembre 2020, l'IVASS ha posto in [consultazione](#) alcune modifiche al Regolamento IVASS n. 43 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.

In particolare, le modifiche sono volte a disciplinare l'applicazione delle misure introdotte dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, con particolare riguardo all'esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico *local GAAP*, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa di assicurazione.

Il termine ultimo per l'invio di eventuali commenti e osservazioni è stato fissato al 17 dicembre 2020.

- ✓ TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO: IN CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ISVAP N. 14/2008

In data 2 dicembre 2020, l'IVASS ha posto in [consultazione](#) lo Schema di Provvedimento IVASS, recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice Delle Assicurazioni Private.

In particolare, lo Schema di Provvedimento contiene alcune proposte di modifica che - anticipando la revisione sistematica della normativa secondaria alla luce del *framework* Solvency II - sono volte a consentire il trasferimento di un portafoglio costituito “da soli sinistri” da parte di un’impresa di assicurazione, a favore di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, in linea con l’approccio seguito dagli altri Paesi europei.

Il termine ultimo per l’invio di eventuali commenti e osservazioni è stato fissato al 18 dicembre 2020.

Emittenti quotati

I. Normativa italiana

- ✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

In data 4 dicembre 2020, Borsa Italiana, con [Avviso n.31979](#), ha pubblicato alcune Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati con particolare riferimento al Mercato ETFplus.

In particolare, si integrano le Istruzioni al Regolamento al fine di includere tra gli interventi sulla negoziazione di ETC/ETN anche la modifica delle caratteristiche contrattuali di tali strumenti, prevedendo che Borsa Italiana, in tal caso, possa disporre la sospensione dalla negoziazione degli strumenti finanziari interessati e cancellare gli eventuali contratti conclusi successivamente all'orario indicato nella comunicazione dell'emittente, compresi quelli conclusi nel secondo nel quale si è verificata la condizione o la modifica.

Le modifiche entreranno in vigore il 21 dicembre 2020.